

dicembre 1958, ha respinto la domanda stessa motivando il provvedimento con ragioni attinenti al regolamento edilizio, e precisamente: "Si comunica che non è possibile autorizzare l'esecuzione delle opere edilizie previste nel progetto stesso perché, indipendentemente da ogni altra eccezione opponibile, le autorizzasse verrebbero ad insistere su area destinata al P.R.G. a verde privato in contrasto con l'art. 12 delle norme tecniche per l'attuazione del P.R. Di conseguenza, visto l'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la domanda viene respinta e, con richiamo agli artt. 32 e 41 della citata legge, si diffida codesto Istituto dall'iniziare le opere progettate."

È stata quindi presentata agli uffici comunali una variante al precedente progetto che supera l'impedimento tecnico (e di ciò è stata rilasciata ricevuta 3 gennaio 1959 n. 1139 di protocollo generale del Comune).

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare, porta quanto in essa contenuto a conoscenza del Comitato permanente con riserva di ulteriori comunicazioni entro un mese dalla scadenza dei 60 giorni dalla presentazione del